

**L'allontanamento dalla casa familiare non è motivo di addebito
quando la crisi coniugale è già consolidata a causa delle condotte violente del *partner***

di ELISA CONTU

Ai sensi dell'art. 143 c.c., con il matrimonio sorgono in capo al marito e alla moglie una serie di doveri fondamentali, quali l'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione. La loro rilevanza è ribadita dal legislatore nell'ambito della disciplina della separazione, laddove l'art. 151, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice procede alla dichiarazione di addebito in considerazione del comportamento contrario a tali doveri.

La pronuncia in esame si colloca sulla scia dell'orientamento che, pur riconoscendo dette violazioni come normale causa di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ha escluso l'automaticità del sillogismo, sottolineando la necessità di verificare che le stesse non siano determinate da una giusta causa e che sussista un effettivo nesso di causalità con la crisi matrimoniale.

Con l'ordinanza n. 21086, depositata lo scorso 11 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che confermava la pronuncia di separazione personale con addebito esclusivo a carico del marito, a causa delle condotte violente da lui tenute. Non veniva dichiarata invece l'addebitabilità in capo alla moglie, nonostante si fosse allontanata dalla casa coniugale in costanza di matrimonio.

Il Supremo Collegio, pur non potendo procedere ad un riesame nel merito della vicenda, ha riconosciuto l'adeguatezza delle argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado, i quali hanno evidenziato come la violazione del dovere di coabitazione non sia stata la ragione della crisi familiare, ma la conseguenza del comportamento del coniuge.

Decisiva in proposito la prova della rilevanza causale delle singole condotte. Ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici di merito non hanno posto in essere alcuna inversione dell'onere probatorio, come supposto dal ricorrente, né messo in discussione il fatto che la donna avesse abbandonato il tetto coniugale, ma hanno ritenuto inconsistente il nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza, accertato invece in relazione all'atteggiamento violento dell'uomo: l'allontanamento dalla casa familiare è stato considerato irrilevante ai fini dell'addebito perché verificatosi quando la crisi era ormai consolidata e irreversibile.

Ugualmente inammissibili sono stati giudicati gli ulteriori motivi proposti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in questo caso perché prospettati secondo la formulazione anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, cioè in termini di contraddittorietà e omissione della motivazione e non con riferimento all'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti. A nulla è valso, pertanto, il richiamo ad una condizione non scritta apposta al negozio matrimoniale, seppur ritenuta determinante ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del giudice canonico: il divieto di frequentare i suoceri all'indomani della nascita del figlio e la rottura dei legami con la famiglia d'origine.